



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo consiliare
SI Toscana a Sinistra

Firenze, 10 aprile 2017

Al Presidente del
Consiglio Regionale Toscano

OGG: Mozione

“In merito al nuovo piano strutturale del comune di Lucca e alla sua valenza propedeutica rispetto alla redazione e adozione dei prossimi piani strutturali dei Comuni della Regione.”

Premesso che:

il nuovo piano strutturale adottato dal Comune di Lucca è il primo piano che si conforma alla legge urbanistica regionale 65/2014 e al piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico e per questa ragione, oltre a contenere aspetti di notevole complessità, assume un valore propedeutico e simbolico per la redazione e adozione dei piani strutturali a seguire in questa Regione;

proprio in ragione di questa complessità, il piano avrebbe necessitato di un esame attento e di un percorso teso alla partecipazione democratica durante il procedimento di formazione dello stesso e di condivisione delle scelte urbanistiche fondamentali;

risulta fortemente negativa, al contrario, la scelta, da parte della maggioranza dell'amministrazione comunale, di contrarre i tempi della discussione e non farsi carico di indagini approfondite su aspetti importantissimi (biodiversità, salute umana, consumo di suolo, acqua, aria, fattori climatici, patrimonio culturale ecc) e di rimandare la scelta su politiche e azioni che fanno parte della specifica funzione di indirizzo dell'assemblea elettiva al piano operativo di esclusiva competenza della Giunta comunale;

per quanto concerne il perimetro del territorio urbanizzato, l'Amministrazione ha del tutto disatteso la richiesta rivolta dalla Regione di riverificare il perimetro e apportarvi, eventualmente, le modifiche necessarie. Infatti: l'art. 4, comma 3, della L.R. 65/2014 permette di inserire entro il perimetro del territorio urbanizzato soltanto gli “spazi inedificati interclusi, dotati di opere di urbanizzazione primaria” e la costante Giurisprudenza definisce come lotto intercluso quello che “si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni” e sia dotato di “tutte le opere di urbanizzazione (...) previste dagli strumenti urbanistici”;

il comma 4 del citato art. 4 consente di inserire un'area rurale all'interno del perimetro del territorio urbanizzato “per qualificare il disegno dei margini urbani” solo quando siano esplicitate le strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana che dovrebbero essere poste a fondamento di una tale scelta, strategie mai esplicitate;

Considerato tutto ciò, secondo la valutazione della maggioranza della Commissione urbanistica risultava assolutamente ingiustificato l'inserimento entro il perimetro del territorio urbanizzato di una grande quantità di aree che erano qualificate come rurali dalla carta dell'Uso del Suolo della regione Toscana (versione 2013). Tali aree erano state verificate come tali sulla base dell'ortofoto regionale 2013 e venivano confermate tali dalle fotografie prese sul terreno da alcuni tecnici incaricati.

Tenuto conto che, durante la discussione in Consiglio comunale chiamato a pronunciarsi sulle Osservazioni, i soli membri della commissione urbanistica sono stati in grado di mostrare circa 1.000.000 di mq di aree rurali impropriamente inserite entro il perimetro del territorio urbanizzato ; la richiesta di conservare tali aree come rurali, secondo lo spirito della legge 65/2014, è stata respinta;

Considerato che in realtà il PEEP, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53/2005, costituisce l' integrazione ad un precedente PEEP ed è stato realizzato rendendo edificabile un'area in precedenza destinata a verde, come riportato nella Variante approvata. I confini del PEEP originario non sono stati in alcun modo modificati. L'area di Montuolo, inclusa la fascia di rispetto della linea ferroviaria, era dunque un'area verde, per di più di un territorio fragile dal punto di vista idraulico, che non avrebbe dovuto esser inserita dal P.S. adottato all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come giustamente aveva osservato la Regione.

Tenuto altresì conto che aree con caratteristiche simili sono diversamente trattate nel piano.

Impegna la Giunta Regionale

- a norma dell'art.49, comma 2, della L.R. 65/2014, a convocare la Conferenza paritetica interistituzionale, di cui all'art. 47, per accertare e poi eventualmente correggere "i possibili profili di contrasto" tra le disposizioni contenute nel Piano strutturale e le disposizioni della legge citata;
- ad evidenziare da parte sua, nella Conferenza paesaggistica, di cui all'art. 31 della L.R.65/2014, i profili di contrasto del Piano strutturale con il piano paesaggistico e dunque conformarlo.

I Consiglieri

Tommaso Fattori

Paolo Sarti